
Bando di concorso per borse di studio A.A. 2025/2026
Fondi Regione Lombardia

Indice

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	4
3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO	4
a) requisiti di merito	4
b) requisiti relativi alle condizioni economiche	7
4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO	8
5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO	9
6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	10
a) studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio	10
b) studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio	10
c) modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico	11
7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI	12
9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA	13
11. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ	13
12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)	13
13. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (LEGGE 30 GIUGNO 2003, N. 196)	14
14. LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI	14

Il presente bando è pubblicato sulla base della Delibera regionale n. XII/4704 del 14 luglio 2025, in conformità alle disposizioni fissate dal DM 1320/21 e dalla relativa circolare ministeriale n. 13676/2022, alla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3 e sulla base del protocollo sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR in data 19 luglio 2010. Fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 68/2012, per quanto non diversamente previsto, trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001. Per gli iscritti ai corsi attivati dalle istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Il Conservatorio esonera dal pagamento del contributo annuale gli studenti beneficiari delle borse di studio.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Le **borse di studio** messe a concorso per gli studenti iscritti presso il Conservatorio di musica di Cremona a tutti i corsi attivati e previsti dal d.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 15 (Triennio superiore di I livello – Aut. Min. n.68 del 22.11.2001 e Aut. Min. n. 5212 del 03.08.2005 e Biennio superiore di II livello – Aut. Min. n. 2170 del 04.05.2004 e Biennio superiore di II livello – Aut. Min. n.2242 del 5/9/2018) sono **n. 2 per gli iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio e **2 per gli iscritti agli anni successivi**.

Nel caso non venissero assegnate tutte le borse per gli iscritti al primo anno queste potranno essere assegnate agli studenti in graduatoria iscritti agli anni successivi. Lo stesso nel caso non venissero assegnate le borse agli iscritti agli anni successivi al primo, queste verranno assegnate agli studenti in graduatoria per gli iscritti al primo anno.

Il numero delle borse di studio messo a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che potranno essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e da eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

Lo stanziamento minimo per integrazioni per la mobilità internazionale pari a 1.500,00 euro da destinare secondo le modalità e gli importi previsti al punto “Mobilità internazionale”.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente, nonché agli stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca anche nell'ambito dell'utilizzo di eventuali Fondi europei del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti **devono essere iscritti** o dichiarare di volersi iscrivere al Corso Triennale di I livello o Biennale di II livello, **entro e non oltre il 31 ottobre 2025**.

- per la prima volta a un regolare anno dei corsi (Trienni e Bienni) attivati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 presso il Conservatorio di musica di Cremona;
- ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal corso legale degli studi a condizione che siano stati borsisti nell'a.a.2024/25 presso il Conservatorio di musica di Cremona.

Gli studenti, nell'anno accademico 2025/2026, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2025/2026;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2025/2026:

1. effettuino un passaggio di facoltà di corso di laurea o di corso di diploma con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato;
2. effettuino un cambio di sede accademica con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato;
3. Effettuino una rinuncia agli studi e chiedano la borsa per il livello in cui abbiano fatto la rinuncia.

Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso **anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi**, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2025/2026 alla data del **31 ottobre 2025**, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

a) **Requisiti di merito**

- **Corsi attivati in applicazione della Legge 21 dicembre 1999, n. 508**
1. Studenti **iscritti per la prima volta al primo anno del corso di Diploma di I livello**: voto di diploma di scuola secondaria di secondo grado non inferiore a 70/100 (oppure voto non inferiore al 70% del massimo se il titolo è stato conseguito all'Estero). Risultare regolarmente iscritti alla data del 31 ottobre 2025 e **conseguire 35 crediti entro il 10 agosto 2026**;
 2. Studenti **iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di Diploma di II livello**: Voto di laurea triennale non inferiore a 77/110 (oppure voto non inferiore al 70% del massimo se il titolo è stato conseguito all'Estero).

Risultare regolarmente iscritti alla data del 31 ottobre 2025 e **conseguire 35 crediti entro il 10 agosto 2025**;

Iscritti con riserva al Biennio (laurea triennale da conseguire entro ultima sessione disponibile A.A.2024-2025) – gli studenti non devono possedere già una laurea di 2° livello. **Entro il 10 agosto 2025 conseguire minimo 145 crediti.**

3. *Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Diploma di I e II livello:* devono aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il **10 agosto 2025**, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:

Corsi di studio	Anno di corso		
	2°	3°	Ultimo semestre
Diploma accademico di I livello	35	80	135
Diploma accademico di II livello	35	---	80
<i>Importante:</i> Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.			

Non devono essere considerati i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Corso di studio	Requisiti di merito
<i>1° anno Triennio</i>	<u>Entro il 10 agosto 2025:</u> possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (il possesso di titoli maggiori al diploma di scuola secondaria di 2° grado comporteranno l'attribuzione di non idoneità)
<i>1° anno Biennio</i>	Diplomati al Triennio entro il <u>settembre 2025</u> (gli studenti non devono possedere già una laurea/diploma di 2° livello)

Bonus

Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di **Diploma accademico di I livello** dispongono di un **bonus** da utilizzare, una sola volta nell'arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del **bonus** è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il **bonus** ammonta a complessivi:

⇒ **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;

⇒ **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o per l'ultimo semestre;

Gli studenti iscritti al secondo anno del biennio del **Diploma accademico di II livello** dispongono di un ulteriore bonus di tre crediti, che ammonta dunque a complessivi:

⇒ **quindici** crediti, relativamente al secondo anno del biennio del Diploma accademico di II livello oltre al relativo ultimo semestre, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici;

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di diploma di II livello.

b) Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEEU – 2025 privi di Omissioni/difformità) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativamente ai redditi del 2023 e alla situazione patrimoniale del 2023.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario e di situazione economica equivalente universitario;

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso dei requisiti economici di seguito indicati in riferimento al nucleo familiare in base all'Attestazione ISEE per il DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO rilasciata nel corso del 2025:

- di un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario, corrispondente a ISP/Scala di equivalenza, non superiore a **€ 57.645,03**
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario) non superiore a **€ 26.516,70**

Nei soli casi previsti dalla normativa, ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 159/2013, potrà essere presentato l'ISEE CORRENTE in corso di validità assieme all'ISEE ordinario valido. L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. N.

445/2000 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal D.L. 28 gennaio 2019, n.4 (art.11, comma 2), convertito dalla L.28 marzo 2019, n. 26. 5 Sulla base della DSU presentata, l'Ufficio per il Diritto allo studio potrà richiedere in visione i documenti originali da cui sono stati ricavati i dati autocertificati, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Studente autonomo

Ai fini del presente Bando, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e in un'unità abitativa non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- disponga di redditi propri da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a euro 9.000,00 annui.

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto anche della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine e lo studente dovrà esibire l'attestazione ISEE propria assieme a quella del nucleo dei propri genitori.

Lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso documentabile nel Comune ove ha sede il corso frequentato.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero (ISEEU PARIFICATO)

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39), e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 (art.46, comma 5). Gli studenti che intendono partecipare al bando dovranno far calcolare l'Iseeu parificato rivolgendosi a un Centro di assistenza fiscale.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Lo studente è inoltre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

	Valori I.S.E.E. corretto (I.S.E.E.U)					
1^a Fascia	da	€	0,00	a	€	13.258,35
2^a Fascia	da	€	13.258,36	a	€	17.677,80
3^a Fascia	da	€	17.677,81	a	€	26.516,70

Provenienza geografica

Studente in sede: residente nel comune di Cremona e nei comuni che confinano con il Comune di Cremona;

Studente pendolare: residente in un comune diverso da Cremona ma che, comunque, consenta il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati;

Studente fuori sede: residente in un luogo distante non meno di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prenda alloggio a **titolo oneroso** nel comune di Cremona o nei comuni contigui, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a **10 mesi**. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare. Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto **regolarmente registrato**, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto (con indicazione del predetto periodo di 10 mesi) per l’alloggio utilizzato nella città di Cremona o nei comuni contigui. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.

Si precisa che:

- la differenza tra le tre figure indicate è la seguente:

- il **VINCITORE** è lo studente che ottiene l’importo monetario (più avanti specificato e che comprende anche il rimborso della tassa regionale per il Diritto allo studio universitario dell’A.A. 2025-2026 di € 140,00), e l’esonero dal Contributo Onnicomprensivo delle tasse universitarie;
- l’**IDONEO** è lo studente che ottiene il rimborso della tassa regionale per il Diritto allo studio universitario dell’A.A. 2025-2026 di € 140,00 e l’esonero dal Contributo Onnicomprensivo delle tasse universitarie;
- il **NON IDONEO** è escluso da qualsiasi beneficio relativo alla borsa di studio;

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per gli studenti beneficiari, è così definito:

	Fascia reddituale 1 ^a	Fascia reddituale 2 ^a	Fascia reddituale 3 ^a
<u>Studenti in sede</u>	€ 3.383,00	€ 2.950,00	€ 2.114,00
<u>Studenti pendolari</u>	€ 4.754,00	€ 4.134,00	€ 3.254,00
<u>Studenti fuori sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private</u>	€ 8.134,00	€ 7.073,00	€ 5.776,00

Studenti disabili

L'importo della borsa di studio può essere incrementato fino al massimo del 40% dell'importo spettante (avente come base l'importo della seconda fascia reddituale) nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 lettera g) del DM N. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio ritenuti utili dal Servizio inclusione di Ateneo e documentati dallo studente.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati**, per gli studenti iscritti al Conservatorio di musica di Cremona che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (I° Fuori Corso), con riferimento all'anno di immatricolazione solo se l'anno precedente sono stati borsisti.

5) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2025/2026 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage (Borse di Studio per il Programma Erasmus+ Studio e Borse di Studio per il programma Erasmus+ Traineeship).

Questo beneficio integra l'importo erogato dall'Ufficio Erasmus ed è in aggiunta a quello ricevuto, se lo studente risultasse Vincitore e idoneo, per la Borsa di Studio.

L'integrazione per il Programma Erasmus+ varia a seconda della destinazione dello studente. Per ogni mese trascorso all'Esteri confermato dall'Ufficio Erasmus, da un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 10 mesi, verranno erogati:

- € 150,00 > primo gruppo: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia e Svezia (+ Paesi partner della Regione 14: Isole Faroe e Svizzera);
- € 200,00 > secondo gruppo: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna (+ Paesi partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano);
- € 250,00 > terzo gruppo: Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia e

Ungheria;

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, se debitamente documentate, per un importo fino a € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei). I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

6) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare (ISEE) rapportato al limite di € 26.306,25 per un massimo di punti assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{26.516,70} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante

dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il **10 agosto 2025**, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il *bonus* e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili. (Graduatoria art.2)

c) Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* entro il **10 agosto 2025** è calcolato secondo la seguente formula:

corsi attivati ai sensi della Legge 508/1999:

(Crediti studente – Crediti minimi) X $\frac{600}{(60 - \text{Crediti minimi})}$
--

- Saranno considerati validi soltanto i crediti acquisiti relativi all'intero insegnamento e definitivamente registrati.
- Il punteggio relativo alla *votazione media* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

(Votazione media studente – 18/30) X $\frac{400}{(30/30 - 18/30)}$
--

7) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
entro e non oltre le ore 12.00 del 5 Dicembre 2025 all'indirizzo
mail info@istitutomonteverdi.it

compilando l'apposita domanda su modulo cartaceo disponibile presso le due sedi del Conservatorio di musica di Cremona, Via Realdo Colombo 1, Cremona o pubblicato sul sito web del Conservatorio.

Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno, allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore attestante la validità ed il valore dei titoli di studio conseguiti all'estero.

La domanda deve essere completa della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione I.S.E.E., per gli studenti con redditi italiani, ISEEU parificato per gli studenti con redditi stranieri. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente per gli studenti con redditi italiani, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio; mentre per l'ISEEU parificato gli studenti possono rivolgersi al CAF. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

E' facoltà del Conservatorio di musica di Cremona richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione probatoria. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporteranno l'esclusione dello studente

dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente del Conservatorio di musica di Cremona, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altro Conservatorio, Accademia o Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

8) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il **15 DICEMBRE 2025** attraverso l'affissione all'albo presso il Conservatorio di musica di Cremona.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati allo sportello competente **entro e non oltre i 3 giorni successivi** alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte dello sportello competente stesso e dovrà essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato con le stesse modalità previste per la pubblicazione della graduatoria.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta entro il **12 Gennaio 2026** la graduatoria definitiva.

Tale atto potrà subire variazioni solo in relazione ai controlli che verranno effettuati ed alla definizione della posizione degli studenti idonei iscritti al Corso di I e II livello da parte del Conservatorio di musica di Cremona.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovrà essere presentato agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

9) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avverrà nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore generale all'istruzione, formazione e lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente bancario o postale italiano indicato dallo studente nella domanda, solo se a lui intestato;

- ***Studenti iscritti al primo anno dei corsi:***

La borsa sarà corrisposta solo al conseguimento di un livello minimo di merito di 35 crediti purché conseguiti **entro il 10 agosto 2026**.

La borsa è revocata agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi che entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione non abbiano conseguito almeno 35 crediti. L'importo corrisposto sarà dimezzato e assegnato soltanto dopo il 30 novembre a seguito del conseguimento del merito richiesto.

Solo a seguito della definitiva assegnazione, legata per le matricole al conseguimento dei prescritti requisiti di merito, potranno essere rilasciate le relative certificazioni.

- ***Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:***

La borsa di studio sarà erogata ai vincitori, compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali, entro il **10 agosto 2026**.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il 31 dicembre 2026 l'importo della borsa di studio assegnata, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva il diritto al rimborso delle tasse e dei contributi universitari.

10) INCOMPATIBILITA' – DECADENZA - REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Conservatorio di musica di Cremona o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dal Conservatorio di musica di Cremona: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale. La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero (Programmi Erasmus).

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti del Conservatorio di musica di Cremona;
2. non presenti al Conservatorio di musica di Cremona, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione in originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

11) TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Istituzione AFAM o Università dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda di borsa presentata al Conservatorio di musica di Cremona verrà, su richiesta scritta dell'interessato, trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dal Conservatorio di musica di Cremona e dovrà perciò restituire le eventuali rate rimosse.

Lo studente che si sia trasferito da altra Università o Istituzione AFAM al Conservatorio di musica di Cremona dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà richiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università o Istituzione AFAM di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Il Conservatorio di musica di Cremona, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Il Conservatorio di musica di Cremona, **in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze**, nonché con la **Guardia di Finanza**, può provvedere al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n. 390/1991, art. 23 consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Per ogni ulteriore informazione o interpretazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente al competente ufficio per il Diritto allo Studio presso il Conservatorio di musica di Cremona.

13) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modific.)

Il Conservatorio di musica di Cremona tratterà i dati acquisiti con la Dichiarazione sostitutiva Unica, secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività previste dal presente Bando. I dati personali, che riguardano l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare del dichiarante od i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione del beneficio stesso saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9, comma secondo, del Reg. UE 2016/679 e potranno essere scambiati tra Enti, compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti dalla legge. I dati saranno:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato secondo i principi di «liceità, correttezza e trasparenza»;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «minimizzazione dei dati»;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio di «esattezza»;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della «limitazione della conservazione»;
- f) trattati così da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, secondo il principio della «integrità e riservatezza». (Art. 5, REG. UE 2016/679).

14) LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'**Apostille** da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia a Tirana (<http://www.ambtirana.esteri.it>) e dei consolati di Scutari (<http://www.consitalia-scutari.org>) e Valona (<http://www.consvalona.esteri.it>) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Nell'appendice n. 1 al Bando di Concorso è disponibile l'elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (**non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato**) che dovranno comunque essere prodotte in copia e tradotte.

F.to Giuseppe Caffi

omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 36/1663